



Comune di Nicolosi

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 3 - TERRITORIO

P.zza Vittorio Emanuele I – 95030 NICOLOSI

Tel.: 095 791 7011 - www.comune.nicolosi.ct.it - protocollo@pec.comunenicolosi.it

C.F./P.IVA:00147070874

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

ART.1

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Affidamento in concessione dei **servizi di raccolta di alberi abbattuti e/o sradicati, taglio culturale di diradamento da eseguire sulla vegetazione della pineta dei Monti Rossi di Nicolosi (CT).**

ART.2

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

I servizi affidati in concessione comprendono:

- **La rimozione** di tutte le piante abbattute presenti sul letto di caduta;
- **Il taglio** di tutte le piante gravemente danneggiate, malformate e bruciate;
- **Il taglio culturale di diradamento** di tutte le piante dominate, malformate, deperenti e soprannumerarie, da effettuarsi in modo che le chiome delle piante superstiti restino distanziate tra loro non oltre mt. 1,00.

Tutto il prodotto dell'intervento (legname e ramaglie) resterà nella proprietà dell'operatore economico titolare della concessione.

I suddetti lavori di utilizzazione forestale interessano una superficie, in quantità ragguagliata, di circa 25 ha.

L'intervento da realizzare con il recupero delle piante già abbattute sul letto di caduta, il taglio delle piante danneggiate e bruciate ed il taglio culturale di diradamento, rapportato alla superficie ragguagliata, risulta paragonabile al taglio di circa 400 piante per ettaro.

Il taglio culturale di diradamento, dovrà essere effettuato con motoseghe e relativi attrezzi manuali accessori, con abbattimento direzionale nel rispetto delle linee di esbosco precedentemente definite.

Il taglio dovrà essere effettuato all'altezza del colletto rasente al suolo e per le eventuali latifoglie la superficie di taglio dovrà risultare, alla fine delle operazioni, liscia e leggermente inclinata, così da evitare ristagni d'acqua.

La sezionatura dei tronchi in topi e la separazione delle chiome e delle branche laterali, dovrà essere eseguita sempre con l'uso delle motoseghe e relativi attrezzi accessori. Il concentramento e l'esbosco dovrà avvenire per mezzo di escavatori con gru e caricatore forestale, con utilizzo di trattori gommati muniti di verricello, pinza caricatrice e rimorchio dotato di braccio e pinza forestale.

ART. 3

AMMONTARE PRESUNTO DELL'AFFIDAMENTO

Il corrispettivo riconosciuto al concessionario per i servizi resi deriverà dai proventi che l'operatore stesso ricaverà dalla valorizzazione di tutti i prodotti provenienti dall'intervento (legname e ramaglie) che restano nella proprietà del concessionario.

ART. 4

TEMPI DI ESECUZIONE

I servizi affidati dovranno essere iniziati **entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di notifica, a mezzo pec, del provvedimento di affidamento della concessione dei servizi.

Sarà applicata una penale pecuniaria di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'avvio dei servizi rispetto al termine sopra stabilito.

La concessione dei servizi avrà una **durata massima di settanta giorni (70 gg.) naturali e consecutivi da data di consegna dei servizi** stessi. Entro tale data dovranno, dunque, essere conclusi tutti i servizi affidati con la presente concessione.

Sarà applicata una penale pecuniaria di € 30,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei servizi rispetto al termine sopra stabilito.

ART. 5

GARAZIE

Il concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia - ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. - denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'[articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo presunto della vendita \(legname e ramaglie\) che si stima pari € 120.000,00.](#)

La garanzia dovrà avere efficacia dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato che attesti la regolare esecuzione del servizio.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Inoltre, il concessionario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori **una polizza di assicurazione che copra i danni** subiti dalla

stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato che attesti la regolare esecuzione del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La mancata costituzione delle garanzie nei modi e nei termini stabiliti dal presente contratto determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 6 SICUREZZA DEL LAVORO

Il concessionario si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs n. 81/2008 e ss. mm. e ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà successivamente intervenire.

ART. 7 DANNI

Per qualsiasi danno causato durante l'esecuzione dei servizi - per cause ad essa imputabili - a cose e persone del Comune o terzi, la ditta dovrà riparare o risarcire il danno causato. A tal fine il concessionario dovrà essere congruamente assicurata contro R.C.T. arrecati durante l'esercizio della propria attività ed esonera da qualsiasi responsabilità il Comune di Nicolosi.

ART. 8 AFFIDAMENTO A TERZI (SUB – CONTRATTO/SUBAPPALTO)

I servizi oggetto di concessione potranno essere svolti da terzi in subappalto o sub – contratto, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia, sempreché tale volontà sia stata indicata in sede di manifestazione di interesse.

ART. 9 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Al presente contratto si applicano le condizioni risolutive previste dall'art. 92 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 159/2011 - Informazioni antimafia - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#) e ss. mm. e ii..

ART. 10
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Catania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto

Nicolosi (CT), li _____

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DI P.O.
E RUP
(Dott. Ing. Giovanna Villari)